



COMUNE DI TORRETTA

Provincia di Palermo

Settore Polizia Municipale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI E PER
L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI**

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione e dell'apposito contrassegno di parcheggio per disabili, nonché, la concessione di spazi sosta personalizzati per invalidi sul territorio comunale.

Art.2
Modalità di richiesta per il rilascio del contrassegno - Validità

Per il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno di circolazione per i veicoli al servizio delle persone invalide occorre presentare la seguente documentazione:

➤ **PER IL RILASCIO**

1. domanda al Sindaco di Torretta, in carta semplice, nella quale si dichiara, sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustifichino la richiesta;
2. certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo (Distretto Sanitario n.34 di Carini), dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene chiesta l'autorizzazione, ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;
3. certificato di residenza, ovvero, valida autocertificazione della persona per la quale è richiesto il contrassegno;
4. copia di un valido documento di riconoscimento.

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità sopra enunciate, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

➤ **PER IL RINNOVO**

1. domanda al Sindaco di Torretta, in carta semplice;
2. certificato rilasciato dal medico curante convenzionato A.S.P. Palermo, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie della persona invalida che hanno dato luogo al rilascio (eccetto per le persone invalide a tempo determinato);
3. autorizzazione e contrassegno precedentemente rilasciati;

➤ **PER DUPLICATO IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO**

1. domanda al Sindaco di Torretta, in carta semplice;
2. copia denuncia presentata presso un Organo di Polizia Giudiziaria;
3. contrassegno precedentemente rilasciato (in caso di deterioramento).

L'autorizzazione ed il contrassegno hanno validità cinque anni.

Il Settore preposto della Polizia Municipale sede è tenuto, ogni due anni, alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione comunale.

Art. 3
Istituzione di parcheggi per disabili “non personalizzati”

L'amministrazione comunale potrà prevedere, nelle aree urbane ad alta densità di traffico, l'istituzione di parcheggi per disabili. Detti parcheggi dovranno essere conteggiati secondo quanto previsto per legge, ovvero, uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta.

Per gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché, le modalità di apposizione della prescritta segnaletica stradale, si farà riferimento alle norme vigenti in materia.

Art.4
Istituzione di parcheggi per disabili “personalizzati”

Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata e sussistono i requisiti di seguito descritti, il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta “personalizzato” riservato al veicolo della persona invalida.

La domanda potrà essere presentata dai titolari di autorizzazione e di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

1. siano abilitati alla guida di veicoli e siano titolari di patente;
2. dispongano di un autoveicolo, ovvero di un motoveicolo (a tre o quattro ruote), a loro idoneo e di proprietà;
3. siano residenti in area urbana ad alta densità di traffico veicolare;
4. non abbiano disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile.

Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Torretta, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia patente di guida;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. copia dell'autorizzazione e del contrassegno invalidi;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile, ovvero, ove lo stesso lavora, non dispone di un parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di sua proprietà o del nucleo familiare, ovvero, di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile.

L'istituzione di tali parcheggi non sarà consentita:

1. quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte;
2. fuori dai centri urbani;
3. lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone;
4. dinanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente;
5. quando si è già titolari di uno spazio sosta “personalizzato”;
6. in tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica stradale verticale che dovrà riportare, in modo visibile, il numero di contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Art. 4 - bis
(Spazi riservati antistante le abitazioni dei disabili)

Lungo le vie prive di marciapiede ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, il Sindaco, con propria ordinanza può, altresì, vietare la sosta dei veicoli antistante le abitazioni delle persone riconosciute invalide, quando ciò causi pregiudizio alla loro mobilità.

Il divieto riguarderà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso della propria abitazione delimitata dalla proiezione, sul manto stradale, dei due spigoli murali e, comunque, per una larghezza non superiore a mt.1,50.

Sarà cura dell'avente diritto l'apposizione del pannello segnaletico raffigurante il segnale "Sosta Vietata" completo di dizione "*lasciare libero il passaggio*" ed indicante gli estremi dell'ordinanza (numero e data rilascio), nonché, l'eventuale messa in opera della segnaletica stradale orizzontale.

Art. 5
Utilizzo del contrassegno

Il contrassegno è un documento strettamente personale.

Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall'Amministrazione in caso di rinnovo, furto, ovvero, danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato in maniera corretta dal titolare e dovrà essere sempre accompagnato dall'autorizzazione e da un valido documento di identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.

Quando la persona disabile è presente sul veicolo e lo stesso è al suo servizio, il contrassegno dovrà essere diligentemente esposto, in maniera visibile, nella parte anteriore dell'abitacolo del veicolo e sempre in originale.

Il contrassegno consente ai disabili di:

1. transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
2. circolare nelle aree pedonali, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
3. circolare nelle zone a traffico limitato;
4. circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
5. sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree parcheggio "personalizzate";
6. sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
7. sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purchè ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
8. utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito (solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino essere occupati);

Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di fermata e sosta previsti dagli articoli 157, 158 e dalle altre disposizioni del codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:

1. su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 mt.);
2. su passaggio o attraversamento pedonale;
3. in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;

4. in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;
5. in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
6. in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
7. allo sbocco dei passi carrabili;
8. sui marciapiedi;
9. in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti;
10. nelle aree o lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito ed alla sosta dei mezzi di trasporto pubblico collettivo;
11. in posizione di impedimento per altri veicoli.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. In questi casi, sarà consentito lo spostamento del veicolo in un'area limitrofa sicura. Ogni utilizzo improprio o abuso verrà perseguito con sanzioni a norma di legge e, qualora siano venute meno le condizioni del suo rilascio, con il ritiro del contrassegno.

Art. 6 Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che ne hanno consentito il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'ufficio che ne ha curato il rilascio ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio anagrafe.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specialmente, nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 7 Adempimenti a carico degli uffici preposti

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno procedere alla creazione di apposita banca dati adeguata alle prescrizioni dell'Autorità garante per la riservatezza dei Dati Personali. La Banca Dati dovrà essere aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle competenti autorità.

Art. 8 Sanzioni

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dalle norme del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Art. 9
Disposizioni finali - Norme di riferimento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso ed è redatto in ottemperanza alle norme di seguito elencate:

- artt. 4 e 28 Legge 5 febbraio 1992 n.104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*);
- art. 5, 7, 157, 158 e 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*);
- artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*);
- artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*);
- artt. 38 e 39 Legge 23 dicembre 1998 n.448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*);
- art. 74 D.Lgs. 20 giugno 2003 n.196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
- D.P.R. 30 luglio 2012 n.151;
- Corte Costituzionale, 11 luglio 2000, ordinanza n. 328;
- Corte Cass. Civ., Sez.VI bis, 06/03/2013 n.5588.